

## Tribunale di Treviso

R.G. N. 10- 11 /2022

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa Petra Uliana,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da TOSO GIUSEPPE e LORENZO;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto i ricorrenti sono residenti in Volpago del Montello (TV);

- i ricorrenti sono debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e

b) posto che:

a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- ritenuto che il reddito mensile percepito dal debitore debba essere lasciato nella sua disponibilità nel limite mensile di euro 975 per TOSO LORENZO (importo da lui indicato) e nei limiti di euro 1100 per TOSO GIUSEPPE, importo ridotto rispetto a quello indicato dal debitore, in quanto talune spese paiono eccessive (euro 68 al mese per telefonia, euro 150 al mese per assicurazione veicolo, euro 50 al mese per vestiario), con la precisazione che le somme eccedenti verranno incamerate per tutta la durata della procedura fino all'approvazione del piano di riparto finale (minimo 4 anni), che l'eventuale tredicesima mensilità andrà appresa integralmente e che gli importi stabiliti sono suscettibili di variazione, previa istanza al Giudice, in considerazione dell'emersione (o del venir meno) di necessità personali;

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC al fine di contenere le spese;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare il liquidatore dovrà richiedere

al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- si precisa altresì che, in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della *par condicio creditorum*, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, le ordinanze di assegnazione somme emesse a conclusione di procedure esecutive presso terzi, nonché i contratti di cessione di crediti (futuri) sono inopponibili alla procedura e non potranno più utilmente colpire neppure lo stipendio del debitore sottratto allo spossessamento: i pagamenti posteriori al decreto di apertura ove persistentemente consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della "*par condicio*", ribadito nell'art. 14 *quinquies* lett. b);

#### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di TOSO GIUSEPPE e TOSO LORENZO,

nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Pegoraro, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente (es. stato di salute) da effettuarsi a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati (due autovetture), ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite mensile, al netto delle eventuali imposte, di € 975 per TOSO LORENZO ed € 1100 per TOSO

GIUSEPPE;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

L'accertamento e la liquidazione delle spese di procedura verranno disposte dal Giudice previa istanza.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 28/03/2022

Il Giudice

*dott.ssa Petra Uliana*